II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 28 dicembre 1970

recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili

(70/555/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'adozione del regolamento finanziario definitivo, occorre prorogare il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (1), modificato dal regolamento finanziario del 15 dicembre 1969 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il testo dell'articolo 71 del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 è sostituito dal testo seguente :

« Il presente regolamento finanziario si applica dal 1° gennaio 1968 e non oltre il 31 dicembre 1971. »

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

(1) GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 33.